

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 145  
Bellinzona, 5 marzo

10/2019

## **Legge organica comunale del 10 marzo 1987; modifica**

(del 10 dicembre 2018)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 27 giugno 2018 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

#### **I.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

#### **Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOC**

#### **Art. 13 cpv. 1 lett. c)**

c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta;

#### **Art. 38 cpv. 2, ultima frase**

<sup>2</sup>(...)

È riservato l'art. 177 cpv. 3.

#### **Art. 72 cpv. 1**

<sup>1</sup>La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e seguenti.

Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie

#### **Art. 109 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.

#### **Art. 110 cpv. 1 lett. c, m (nuova), cpv. 3 e 4 (nuovi)**

<sup>1</sup>(...)

c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune;

m) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere b) e c).

<sup>3</sup>Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi diritto di firma collettiva con il sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.

<sup>4</sup>Il municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento di cui alle lettere b) e c) del cpv. 1.

### **Art. 115**

Abrogato

## TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità

### Capitolo I Principi generali

#### Principi

**Art. 151** <sup>1</sup>La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate.

<sup>2</sup>La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

<sup>3</sup>Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.

#### Piano finanziario

**Art. 152** <sup>1</sup>A supporto di una corretta gestione delle finanze il comune si dota di un piano finanziario. Per i comuni con meno di 500 abitanti il piano finanziario è facoltativo.

<sup>2</sup>Il municipio lo sottopone per informazione e discussione al legislativo comunale con messaggio municipale.

<sup>3</sup>Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.

<sup>4</sup>Il regolamento comunale può prevedere aggiornamenti più frequenti del piano finanziario.

#### Modello contabile armonizzato

**Art. 153** La contabilità dei comuni ticinesi è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

### Capitolo II Struttura del modello contabile

#### Elementi del modello contabile

**Art. 154** Gli elementi del modello contabile sono il bilancio, il conto economico, il conto degli investimenti e l'allegato.

#### Bilancio

**Art. 155** <sup>1</sup>Il bilancio è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.

<sup>2</sup>Gli attivi sono suddivisi in beni patrimoniali e beni amministrativi.

<sup>3</sup>I passivi sono suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio.

**Conto economico** **Art. 156** <sup>1</sup>Il conto economico contiene le spese ed i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.

<sup>2</sup>Il conto economico presenta:

- a) il risultato dell'attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie;
- b) il risultato dell'attività straordinaria;
- c) il risultato totale d'esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso modifica l'eccedenza o il disavanzo di bilancio.

<sup>3</sup>Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o controllabili e non fanno parte dell'attività operativa.

**Conto degli investimenti** **Art. 157** <sup>1</sup>Il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile, finalizzati alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento.

<sup>2</sup>Il conto degli investimenti deve indicare l'investimento lordo e netto.

<sup>3</sup>Le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene amministrativo.

**Allegato** **Art. 158** L'allegato è l'insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni supplementari per una loro migliore comprensione. Il regolamento elenca tali documenti.

**Capitale proprio** **Art. 159** <sup>1</sup>Il capitale proprio è costituito dai fondi del capitale proprio, dalle riserve per budget globali, dalle riserve di rivalutazione dei beni patrimoniali, nonché dall'eccedenza o disavanzo di bilancio.

<sup>2</sup>L'eccedenza o disavanzo di bilancio corrisponde alla somma cumulata dei risultati totali d'esercizio degli anni precedenti.

<sup>3</sup>Il disavanzo di bilancio deve essere ammortizzato entro quattro anni.

**Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati** **Art. 160** Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.

**Contabilità dei cespiti** **Art. 161** <sup>1</sup>La contabilità dei cespiti fornisce indicazioni dettagliate sull'evoluzione dei beni d'investimento attivati a bilancio.

<sup>2</sup>Essa comprende gli investimenti materiali dei beni patrimoniali e tutti gli investimenti in beni amministrativi.

<sup>3</sup>A bilancio i cespiti possono essere raggruppati secondo quanto stabilito dal regolamento.

### Capitolo III

#### Beni comunali, valutazione, ammortamenti

**Beni amministrativi** **Art. 162** <sup>1</sup>I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.

<sup>2</sup>I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.

- Beni patrimoniali** **Art. 163** <sup>1</sup>I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.  
<sup>2</sup>I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.
- Valutazione dei beni comunali** **Art. 164** <sup>1</sup>I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal regolamento.  
<sup>2</sup>I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento.  
<sup>3</sup>Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. 1.
- Ammortamenti sui beni amministrativi** **Art. 165** <sup>1</sup>I beni amministrativi sono ammortizzati ogni anno linearmente in base alla durata di utilizzo, secondo quanto stabilito nel regolamento. La spesa di ammortamento deve essere inserita a preventivo.  
<sup>2</sup>I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva.  
<sup>3</sup>Se a causa di eventi particolari un bene amministrativo subisce una perdita di valore superiore all'ammortamento ordinario di cui al cpv. 1, va effettuata una conseguente correzione di valore.  
<sup>4</sup>Sui beni amministrativi non possono essere registrati aumenti di valore, riservata l'eccezione dell'art 164 cpv. 2.  
<sup>5</sup>Ammortamenti supplementari non sono ammessi.
- Amministrazione dei beni comunali** **Art. 166** Il municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.
- Alienazioni e locazioni di beni comunali** **Art. 167** <sup>1</sup>Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.  
<sup>2</sup>Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.  
<sup>3</sup>In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.  
<sup>4</sup>Sono riservate disposizioni di leggi speciali.
- Divieto di speculazione** **Art. 168** I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

#### Capitolo IV Atti autorizzativi e procedure

- Preventivo - Contenuto, approvazione** **Art. 169** <sup>1</sup>Il preventivo del conto economico deve essere presentato nella forma stabilita dal regolamento.  
<sup>2</sup>Esso deve contenere le previsioni delle spese e dei ricavi con esplicita indicazione del fabbisogno di imposta. Una previsione del gettito comunale ed il presunto risultato totale d'esercizio sono forniti a titolo informativo.

<sup>3</sup>Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell'espletamento delle sue competenze esecutive.

<sup>4</sup>Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.

<sup>5</sup>Il legislativo comunale esamina il preventivo capitolo per capitolo; la decisione formale avviene sui singoli emendamenti e nel complesso.

**Preventivo -  
Crediti e sor-  
passi**

**Art. 170** <sup>1</sup>I crediti iscritti alle singole voci possono essere impiegati dal municipio solo per il relativo oggetto e fino a concorrenza dell'importo stanziato. Sono riservati i casi di assoluta urgenza. Eventuali sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.

<sup>2</sup>I crediti decadono con la chiusura del periodo contabile. È riservato l'art. 169 cpv. 3.

<sup>3</sup>Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può effettuare nuove spese non iscritte nel preventivo. Il regolamento fissa i limiti per categoria.

**Assenza di pre-  
ventivo appro-  
vato**

**Art. 171** <sup>1</sup>In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi di assoluta urgenza.

<sup>2</sup>Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al comune fino all'approvazione del preventivo.

<sup>3</sup>Al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato può avviare un'inchiesta amministrativa nei confronti degli organi comunali.

**Previsione di  
spesa globale**

**Art. 172** I Comuni possono derogare dalle disposizioni dell'art. 169 allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

**Consuntivo**

**Art. 173** <sup>1</sup>Il consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti ed il bilancio ed è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo.

<sup>2</sup>Esso è presentato nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento.

**Credito di inve-  
stimento**

**Art. 174** <sup>1</sup>Il credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Sono richiamate le competenze dell'art. 13.

<sup>2</sup>Il credito di investimento è approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve dare indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso può prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi.

<sup>3</sup>Il credito di investimento può essere impiegato solo per l'oggetto per il quale è stato stanziato e fino a concorrenza del credito lordo concesso.

<sup>4</sup>I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all'importanza del comune devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell'investimento per le finanze del comune.

**Credito quadro**

**Art. 175** <sup>1</sup>I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili.

Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile.

<sup>2</sup>Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.

<sup>3</sup>Il regolamento definisce i presupposti d'uso del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

**Credito supplementario, sorpasso di credito**

**Art. 176** <sup>1</sup>Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.

<sup>2</sup>Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiore a fr. 20'000.-.

<sup>3</sup>Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi.

**Moltiplicatore d'imposta - Definizione e approvazione**

**Art. 177** <sup>1</sup>Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.

<sup>2</sup>L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.

<sup>3</sup>Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

<sup>4</sup>La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

<sup>5</sup>Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 178 cpv. 2.

**Moltiplicatore d'imposta - Criteri di fissazione**

**Art. 178** <sup>1</sup>Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

<sup>2</sup>In presenza di un disavanzo di bilancio il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dal regolamento.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore se il comune non dà seguito a quanto stabilito dal cpv. 2.

## Capitolo V

### Controllo finanziario. Gestione della qualità e controllo interno

**Controllo finanziario**

**Art. 179** <sup>1</sup>La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento e da direttive dell'autorità superiore.

<sup>2</sup>Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.

<sup>3</sup>Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

<sup>4</sup>Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

**Sistema di gestione della qualità.  
Organo di controllo interno**

**Art. 180** <sup>1</sup>Il municipio può dotare l'amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull'analisi dei rischi.

<sup>2</sup>Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.

<sup>3</sup>Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.

## TITOLO VI

### Commissione della gestione - Competenze

**Attribuzioni**

**Art. 181** <sup>1</sup>L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 179 cpv. 2.

<sup>2</sup>A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell'art. 104.

<sup>3</sup>La commissione si pronuncia:

a) sul preventivo;

b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;

c) sul consuntivo.

<sup>4</sup>La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

**Incompatibilità**

**Art. 182** <sup>1</sup>Non possono far parte della commissione:

a) i membri del municipio ed i supplenti;

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;

c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.

Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

<sup>2</sup>Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.

**Collusione**

**Art. 183** <sup>1</sup>Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

<sup>2</sup>Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

**Rapporto**

**Art. 184** <sup>1</sup>La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l'art. 71.

<sup>2</sup>Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio comunale.

<sup>3</sup>L'assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

**Art. 185**

Abrogato

**Art. 192e cpv. 1, seconda frase**

<sup>1</sup>(...)

È applicabile l'art. 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.

**Introduzione  
MCA2**

**Art. 215** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione del nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) in tutti i comuni, stabilendo i tempi e le modalità ed emanando le necessarie direttive.

<sup>2</sup>Nel caso di introduzione a tappe, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino a quel momento, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2. In questi ambiti restano in vigore le normative precedenti.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio Stato stabilisce la data e le modalità di entrata in vigore.

Bellinzona, 10 dicembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede:

**ordina:**

La modifica 10 dicembre 2018 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Legge  
organica comunale del 10 marzo 1987; modifica****Legge  
cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento  
elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica****Legge  
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907;  
abrogazione**

(del 19 novembre 2018)

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 27 settembre 2017 n. 7433 del Consiglio di Stato,

**decreta:****I.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOC**



**Art. 9 cpv. 4**

<sup>4</sup>Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.

**Art. 13 cpv. 1 lett. c) e m) (nuova), cpv. 2**

- c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore
- m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;

<sup>2</sup>Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.

**Art. 16 cpv. 2**

<sup>2</sup>La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende comunali.

**Art. 31 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

**Art. 61 cpv. 2**

<sup>2</sup>Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

**Art. 75 cpv. 1**

<sup>1</sup>Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

**Art. 76 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

**Art. 91 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l'articolo 192c.

**Art. 110 cpv. 1 lett. h) e ultima frase del cpv. 1**

h) amministra le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi.

(...)

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, h e i.

**Art. 136** Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.

**Art. 152 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il municipio presenta ogni anno all'assemblea o al consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del comune e delle aziende comunali.

**Art. 157 cpv. 2 e cpv. 3 (nuovo)**

<sup>2</sup>Esso tiene conto di spese e ricavi derivanti da leggi, regolamenti, convenzioni e ordinanze, inoltre da impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, nell'espletamento delle sue competenze esecutive; esso autorizza le spese per compiti senza base legale.

<sup>3</sup>Ex cpv. 2

**Art. 164a** <sup>1</sup>I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili. Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile.

<sup>2</sup>Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.

<sup>3</sup>Il regolamento d'applicazione definisce presupposti d'utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

**Art. 171c** I comuni possono derogare dalle norme contabili degli articoli da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale e supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

TITOLO VII

Capitolo I

**Regolamenti, ordinanze**

(nuovo prima dell'articolo 186)

Capitolo II

**Assunzione di servizi di interesse comunale; aziende comunali**

(nuovo prima dell'articolo 192a)

a) Assunzione di servizi di interesse comunale

**Art. 192a (nuovo)** <sup>1</sup>Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.

<sup>2</sup>L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.

b) Aziende comunali Principio

**Art. 192b (nuovo)** <sup>1</sup>Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

<sup>2</sup>Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.

- Organizzazione** **Art. 192c (nuovo)** <sup>1</sup>Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.
- <sup>2</sup>Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104.
- <sup>3</sup>I dipendenti integrati nell'organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III Capitolo I.
- <sup>4</sup>È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3.
- Regolamento delle aziende** **Art. 192d (nuovo)** <sup>1</sup>Il regolamento delle aziende comunali deve contenere:
- la denominazione e il settore di attività dell'azienda
  - la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della commissione amministratrice
  - le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo 192c.
  - le tariffe e le tasse applicate all'utenza per i servizi prestati.
- <sup>2</sup>Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.
- Gestione finanziaria e contabilità** **Art. 192e (nuovo)** <sup>1</sup>Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 171a; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.
- <sup>2</sup>Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
- <sup>3</sup>Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.

### Capitolo III

#### Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune

(nuovo prima dell'articolo 193)

- e) Concessioni Principio e contenuti** **Art. 193f (nuovo)** <sup>1</sup>Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.
- <sup>2</sup>L'atto di concessione deve prevedere:
- a) la durata della concessione;
  - b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l'art. 193h, per l'anticipata immissione in possesso degli impianti e per l'eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa.
  - c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;
  - d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:
    - una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione
    - ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione
    - una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza;
  - e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali;

- f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti;
- g) i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio;
- h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni.
- <sup>3</sup>Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.

**Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento**

**Art. 193g (nuovo)** <sup>1</sup>L'atto di concessione è adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell'atto.

<sup>2</sup>L'atto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.

**Riscatto**

**Art. 193h (nuovo)** <sup>1</sup>Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.

<sup>2</sup>Il comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato.

<sup>3</sup>L'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.

<sup>4</sup>In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.

<sup>5</sup>Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali.

**Contestazioni**

**Art. 193i (nuovo)** <sup>1</sup>Riservate norme di leggi speciali e l'art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

<sup>2</sup>Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

**Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico**

**Art. 217 (nuovo)** <sup>1</sup>Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento.

<sup>2</sup>Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati disposti di legge speciale.

**II.**

La legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI) è così modificata:

**Cooperazione  
fra Comuni e  
gestori**

**Art. 13a** <sup>1</sup>I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.

<sup>2</sup>Essi adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

**Art. 13b (nuovo)** <sup>1</sup>I Comuni consultano i gestori di rete in sede di revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.

<sup>2</sup>La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, deve essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

**Riscatto**

**Art. 13c (nuovo)** <sup>1</sup>Alla scadenza della concessione d'uso, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni, salvo diversa disposizione delle parti.

<sup>2</sup>A tale scopo il Comune o più Comuni assieme hanno il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti almeno un anno prima della scadenza della concessione d'uso. Il riscatto può inoltre essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione con un preavviso di due anni.

<sup>3</sup>Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.

<sup>4</sup>Per l'indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto delle concessioni previste dal Capitolo III della Legge organica comunale, salvo diversa disposizione delle parti.

<sup>5</sup>Le contestazioni sul riscatto, sulla relativa indennità e sull'anticipata immissione in possesso sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

**Art. 17** <sup>1</sup>Le contestazioni derivanti dall'applicazione della presente legge sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato. Sono riservati l'art. 13 c cpv. 5 e le disposizioni di diritto superiore.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

**Art. 22 cpv. 2 e 6 (nuovo)**

<sup>2</sup>Gli articoli 13, 13c e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.

<sup>6</sup>Fino alla completa liberalizzazione del mercato e fintanto che i Comuni non hanno proceduto con le nuove concessioni ai sensi dell'art. 13 LA-LAEI, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete e far valere il diritto di riscatto. Si applica l'articolo 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

**III.**

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è abrogata.

**IV.**

Nelle seguenti disposizioni, l'espressione *Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907* è sostituita con l'espressione *Legge organica comunale del 10 marzo 1987*, l'espressione *Azienda/e municipalizzata/e* con l'espressione *Azienda/e comunale/i*:

- articolo 21 cpv. 2 della legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978
- articolo 284 della legge tributaria del 21 giugno 1994
- titolo, articoli 1 e 15 della legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957

**V.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 19 novembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto V. delle modifiche di legge che precedono,

**ordina:**

Le modifiche 19 novembre 2018 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI) e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

## **Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987; modifica**

(del 27 febbraio 2019)

### **IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto l'art. 218 della legge organica comunale del 10 marzo 1987,

**decreta:****I**

Il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 è così modificato:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo: (RALOC)****Art. 4**

Abrogato

**Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo**  
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a legge)

#### Art. 5a (*frase introduttiva*)

<sup>1</sup>Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.

I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.

(...)

<sup>2</sup>Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

(...)

**Votazioni eventuali**  
(art. 28 cpv. 4, 60 e 186 cpv. 2 legge)

#### Art. 9 cpv. 3

<sup>3</sup>La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.

#### Art. 9a cpv. 5 (nuovo)

<sup>5</sup>I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla cancelleria comunale.

**Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico o mediante sistema di gestione elettronica**  
(art. 20, 24, 25, 33, 51, 56, 62, 71 legge)

**Art. 11a** <sup>1</sup>Ogni cittadino e consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo gli siano inviati in formato elettronico; il comune può anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti documenti.

<sup>2</sup>Vanno in ogni caso garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

**Misure di polizia:**  
**a) ordine, tranquillità e sicurezza**  
(art. 107 cpv. 2 lett. a), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 23** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**b) pubblica salute e igiene**  
(art. 107 cpv. 2 lett. b), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 24** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**c) beni comunali: gestione e uso comune**  
(art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 25** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**d) beni comunali: uso particolare**  
(art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 26** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**Dipendenti comunali**  
(art. 110 cpv. 1  
lett. e), 125 e 136  
legge)

**Art. 31** Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende comunali e i docenti delle scuole comunali.

**Provvedimenti disciplinari**  
(art. 134 cpv. 1  
lett. c) legge)

**Art. 34** (*marginale*)

**Art. 38**

Abrogato

**Art. 39 cpv. 1 lett. i), s), t) e u)**

- i) il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale (art. 60 cpv. 3 legge);
- s) la retribuzione e il rimborso spese dei membri di municipio (art. 117 legge);
- t) la base legale per le banche dati residuali non disciplinate dal diritto settoriale;
- u) le funzioni e le classi di stipendio dei dipendenti del comune e delle sue aziende, i loro obblighi e doveri di servizio, i requisiti per le assunzioni, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi occorre procedere per pubblico concorso, le prestazioni sociali, le indennità, la prestazione di cauzioni, infine le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli stipendi; è riservata la delega al Municipio per il disciplinamento tramite ordinanza delle funzioni, dei relativi requisiti e delle classificazioni (artt. 126, 135 legge);

**Art. 40 lett. b) e q)**

- b) la delega di competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e di facoltà di spese di gestione corrente, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende comunali (art. 9 cpv. 4 legge);
- q) il rimborso delle spese di rappresentanza ai membri di municipio (art. 117 legge) e le ulteriori indennità ai membri degli organi comunali;

*Inserire nel Titolo XI*

**Termine di adeguamento**  
(art. 217 cpv. 1  
legge)

**Art. 50a (nuovo)** Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192b-192e della legge entro il 31 dicembre 2021.

**II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**